**Cass. Pen., Sez. III, n. 44887 del 28/10/2014 – Pres. Mannino – Est. Gazzarra – Ric. A.L.**

**IPPC –** Quando una modifica a un’istallazione non è da ritenersi “sostanziale”?

*Il rinnovato testo normativo dell’ art. 29, co. quattordecies, D. lvo n. 152/2006 dispone che nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone la installazione ad una modifica non sostanziale senza avere effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'art. 29 nonies, co. 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 15.000,00. Nella specie è stata ritenuta migliorativa la modifica che si concretizzatasi nella sostituzione di precedenti caldaie con un’unica nuova.*

**Ritenuto in fatto**

Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 4/10/2013, ha dichiarato L.A. responsabile del reato di cui all'art. 29, co. quattordecies, d.Lvo 152/06, perché in qualità di legale rappresentante della J.E.

s.p.a. esercitava una delle attività di cui all'allegato VIII, citato decreto, in difformità alle condizioni stabilite nella autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non dando alcuna comunicazione alla Autorità competente per l'AIA della installazione di una nuova caldaia, così da generare un nuovo punto di emissione con unione ai precedenti punti C8 e C9; non eseguiva la prescritta manutenzione ordinaria sul generatore di calore, come da prescrizione, e, in conseguenza a detto intervento non aggiornava il layout aziendale relativo alle emissioni in atmosfera; con condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con i seguenti motivi:

-difetto di prova in ordine alla concretizzazione della condotta ascritta all’A. e mancanza di motivazione sul punto;

-carenza di prova sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato;

-vizio di motivazione rispetto agli esiti della istruttoria.

In estrema sintesi con i motivi di annullamento si censura la pronuncia di condanna a fronte della quale si pone il quadro probatorio, evidenziante la insussistenza delle violazioni contestate al prevenuto.

**Considerato in diritto**

In via preliminare va osservato che con il d.Lvo 46/2014 il legislatore è intervenuto radicalmente sul trattamento sanzionatorio ante riforma dettato dall'art. 29 quattordecies, d.Lvo 152/2006, in quanto ha riqualificato alcune condotte, prima ritenute concretizzanti illeciti penali, quali quelle in esame, in illeciti amministrativi.

Nello specifico, il rinnovato testo normativo dispone che, ferma restando la applicazione del co. 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone la installazione ad una modifica non sostanziale senza avere effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'art. 29 nonies, co. 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 15.000,00.

Come affermato in sentenza, inoltre, la modifica effettuata dal prevenuto non è da ritenere sostanziale, bensì migliorativa, in quanto si è concretizzata nella sostituzione delle due precedenti caldaie con l'unica nuova posizionata.

Quanto osservato, permette di ritenere che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con conseguente assorbimento dei motivi di impugnazione.

[omissis]